



**CITTA' DI MESSINA**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>ORIGINALE</b>	
<b>N. 154</b> <b>Data 03/08/2020</b>	OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **Tre** del mese di **Agosto** alle ore **16,13** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Messina, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione, notificato ai Sigg. ri Consiglieri nei termini del vigente regolamento e relativo ordine del giorno, determinato dal Presidente del Consiglio.

All'inizio dell'argomento in oggetto, risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. ARGENTO Andrea	X		17. LA FAUCI Giandomenico	X	
2. BONFIGLIO Biagio I.		X	18. LA TONA Pietro	X	
3. BRAMANTI Placido		X	19. MANGANO Paolo	X	
4. CALABRO' Felice		X	20. PAGANO Francesco		X
5. CANNISTRA' Cristina	X		21. PARISI Pierluigi		X
6. CARDILE Claudio	X		22. PERGOLIZZI Sebastiano	X	
7. CARUSO Giovanbattista	X		23. RIZZO Massimo	X	
8. CIPOLLA Francesco	X		24. ROTOLO Daria		X
9. CRIFO' Giovanna		X	25. RUSSO Alessandro	X	
10. D'ANGELO Nicoletta	X		26. RUSSO Antonia		X
11. DE LEO Alessandro		X	27. SCAVELLO Giovanni	X	
12. FUSCO Giuseppe		X	28. SCHEPIS Giuseppe	X	
13. GENNARO Gaetano		X	29. SERRA Salvatore	X	
14. GIANNETTO Serena	X		30. SORBELLO Salvatore		X
15. GIOVENI Libero	X		31. VACCARINO Benedetto		X
16. INTERDONATO Antonino	X		32. ZANTE Ugo		X

**Presenti n. 18**

**Assenti n. 14**

Assume la Presidenza il Signor **Claudio Cardile**

Partecipa per l'Amministrazione Comunale

Assiste e partecipa il Segretario Generale il Consigliere giovane **Paolo Mangano**, indi, **la Dott.ssa Rossana Carrubba**

La seduta del giorno **Tre** del mese di **Agosto** dell'anno **Duemilaventi** prosegue con l'intervento del **PRESIDENTE** che pone in discussione la proposta di deliberazione n. 132 del 24/6/2020 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria". Riporta tutti i pareri favorevoli, e sono stati dati anche quelli delle Circoscrizioni.

Dà la parola al dottore Cama per illustrare il provvedimento.

**DOTT. CAMA** spiega che la proposta nasce da una legge di bilancio dello Stato dell'esercizio 2020 che abolisce la IUC.

La IUC fu deliberata dal Consiglio comunale nel 2012, sostanzialmente accorpando TARI ed IMU.

Oggi, le due tasse viaggiano separatamente.

Alla luce di questo, il dipartimento ha istruito due proposte di deliberazione, una concernente l'imposta municipale propria, cioè l'IMU, l'altra sulla tassa sui rifiuti.

Su indirizzo politico, la proposta in esame conferma le aliquote degli anni precedenti e riporta tutti i pareri favorevoli, ma è un obbligo di legge che andava fatto.

A giorni, seguirà la proposta di deliberazione relativa alla TARI, avendo ricevuto i necessari pareri delle Circoscrizioni.

**IL PRESIDENTE** apre alle ore 17,42 il termine per presentare emendamenti e dà la parola al consigliere Gioveni.

**IL CONSIGLIERE LIBERO GIOVENI** preannuncia il suo voto favorevole, preso atto dell'indirizzo politico dato dalla Giunta al dirigente di non aumentare le aliquote degli anni precedenti, nella consapevolezza che l'Ente non possa neanche permettersi di abbassarle.

**IL PRESIDENTE** comunica che in commissione è stato presentato un emendamento dal consigliere Interdonato ed altri, che riporta tutti i pareri favorevoli (*il testo è agli atti della segreteria generale*).

Dà la parola al collega Cipolla per l'illustrazione.

**IL CONSIGLIERE FRANCESCO CIPOLLA** fa presente che allo stato attuale i rimborsi del Comune nei confronti dei contribuenti si effettuano entro 180 giorni, mentre l'emendamento riduce il termine a 120 giorni.

**IL PRESIDENTE** mette in votazione l'emendamento n. 1: presenti 17 consiglieri, viene approvato con 16 voti favorevoli (**Argento, Bramanti, Caruso, Cipolla, Crifò, Gennaro, Gioveni, La Tona, Mangano, Pergolizzi, Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello, Schepis, Serra, Zante**) ed 1 astenuto (**Cardile**).

È stato presentato un altro emendamento dal consigliere La Tona, per cui sospende brevemente i lavori per consentire al dirigente di apporre il parere di regolarità tecnica.

**La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,11.**

**IL PRESIDENTE** comunica che l'emendamento a firma del consigliere La Tona ha avuto pareri contrari, per cui il collega ha preferito ritirarlo. Ne dà comunque lettura e dà la parola al dottore Cama per una breve spiegazione.

**IL DOTT. CAMA** spiega che, essendoci una variabilità di valore, al fine di evitare contenziosi fra Amministrazione comunale e contribuenti, si fa in modo che le somme versate per una determinata area in base ad un valore restino comunque quelle stabilite per quel periodo, che può essere un anno, due anni.

**IL PRESIDENTE** ha chiesto di intervenire il consigliere La Tona. Ne ha facoltà.

**IL CONSIGLIERE PIETRO LA TONA** fa presente di avere presentato l'emendamento poiché la mera interpretazione letterale del comma è di difficile comprensione. Se un contribuente ha versato più del dovuto, perché può ottenere il rimborso solo se debitamente documentato? Se c'è stato un errore dell'ufficio?

Poc'anzi gli è stato però spiegato dal presidente del collegio dei revisori che il calcolo viene fatto su una fascia di parametri che lo stesso contribuente decide; all'interno di tale fascia, nel caso in cui un contribuente paghi qualcosa in più rispetto al vicino di terreno, non può ottenere il rimborso. Invece, se si è pagato di più per errore rispetto al massimo della fascia stabilita dal Comune, previa documentazione si può ottenere il rimborso.

**IL PRESIDENTE** mette in votazione la proposta n. 132: presenti 15 consiglieri, viene approvato con 14 voti favorevoli (**Argento, Caruso, Cipolla, Crifò, Gennaro, Gioveni, La Tona, Mangano, Pergolizzi, Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello, Schepis, Serra**) ed 1 astenuto (**Cardile**).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

presenti 15 consiglieri, con 14 voti favorevoli (**Argento, Caruso, Cipolla, Crifò, Gennaro, Gioveni, La Tona, Mangano, Pergolizzi, Russo Alessandro, Russo Antonia, Scavello, Schepis, Serra**) ed 1 astenuto (**Cardile**).

## **DELIBERA**

**- Di approvare l'unita proposta di deliberazione n. 132 del 24/06/2020.**

**IL PRESIDENTE** sospende brevemente i lavori e convoca i capigruppo al tavolo della presidenza.

**La seduta è ripresa.**

**IL PRESIDENTE** sospende definitivamente la seduta e l'aggiorna a domani alle ore 18,00.

**La seduta ha termine alle ore 18,21.**

1



**COMUNE DI MESSINA**  
SEGRETERIA GENERALE AFFARI DI CONSIGLIO

Emendamento della ..... Commissione Consiliare.

**TESTO DELL'EMENDAMENTO**

ALL' ART. 11 COMMA 2 SOSTITUIRE LA  
PAROLA "CENTOTTANTA" CON LA PAROLA  
"120"

Soppressivo -  Modificativo -  Aggiuntivo

Data 29/06/2014

Firma dei presentatori

*[Handwritten signatures]*  
(ZANTE)  
(CIPOLLA)  
Luca Granello  
29/6/2014

PARERE COMMISSIONE CONSILIARE (seduta del

Favo Rosolo

Il Segretario della *[Signature]* Commissione Consiliare

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

Favorevole

Data 29.06.20

IL DIRIGENTE

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere

FAVOREVOLE

Data 29/6/2020

IL RAGIONIERE GENERALE

IL COLLEGIO DEI REVISORI, SENZA STAMPÈ, ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE

Giuseppe Leone Paganò

Ritirato 3/8/20  
*[Signature]*



CITTA' DI MESSINA  
SEGRETARIA GENERALE - AFFARI DI GIUNTA E CONSIGLIO

N° ..... Emendamento del Consiglio Comunale

Proposta di delibera iscritta al punto ..... dell'ordine del giorno del .....

Avente per oggetto: REGOLAMENTO APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Emendamento (1) \_\_\_\_\_

TESTO DELL'EMENDAMENTO

MODIFICARE IL COMMA 3 DELL'ART. 2 NEL SEGUENTE MODO:  
" OVALORA L'IMPOSTA SIA VERSATA SULLA BASE DI UN VALORE  
SUPERIORE A QUELLO PREDETERMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE  
SI DARA' LUOGO AL RIMPORSO. "

Data 03/8/2020

Firma dei presentatori: *[Signature]*

Risultato della votazione nella seduta del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_

	Voti
FAVOREVOLI	
CONTRARI	
ASTENUTI	

EMENDAMENTO ACCOLTO

EMENDAMENTO RESPINTO

IL SEGRETARIO GENERALE

(1) Soppessivo - Modificativo - Aggiuntivo

SEGUONO PARERI

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 142/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica.

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non favorevole in quanto la facoltà  
espressamente del Comm. di cui art. 59 c.1. del G. viene  
concessa non si può all'Amministrazione del volon senza  
all'esse bensì secondo i criteri impostati alla

IL DIRIGENTE

Data \_\_\_\_\_

disposizione di cui volon limite, not. che alla fine

Comune di fare il minimo l'adempimento alla consegna

IL RAGIONIERE GENERALE

03.08.2020

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/91 (art. 53 L. 124/90) contenente norme sui provvedimenti in tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME

in ordine all'emendamento di cui retro, parere non favorevole per essere  
ripet. nel parer tecnico -

Data 03.08.20

IL RAGIONIERE GENERALE

Il collegio dei Revisori dei Conti, visto l'emendamento  
e i pareri tecnico e contabile, redatto stante  
esprime **PARERE NON FAVOREVOLE**

*Opinione*  



# MUNICIPIO DI MESSINA

PROPOSTA ISTRUITA DA DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI

PROPONENTE: **IL SINDACO ON. DR. CATENO DE LUCA**

*Il Vice Sindaco*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° **132** DEL **24/06/2020**



OGGETTO: **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la L. n° 160 del 27.12.2019 le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili e modificandone alcuni tratti;

**VISTO** l'art. 1 della L. n° 160/2019 che;

- dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della Ta.S.I. prevista dalla L. n° 147/2013 e parte dell'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n° 23/2011;
- al comma 777 conferisce la possibilità, per i Comuni, di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D. Lgs. N° 446/1997;

**VISTO** l'art. 52 del D. Lgs. n° 446 del 15.12.1997 che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici che per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dall'art. 1 comma 777 della L. 160/2019;

**VISTO** il decreto Ministero Economia e Finanze del 12.12.2019 pubblicato sulla G.U., n° 293 del 14.12.2019 che fissa il tasso di interesse legale da applicare dall'1.01.2020;

**VISTO** l'art. 1 comma 779 della L. 160/2019 ai sensi del quale, per l'anno 2020 i Comuni in deroga all'art. 1 comma 169 della L. n° 296 del 27.12.2006, all'art. 53 comma 16 della L. n° 388 del 23.12.2000 e all'art. 172 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n° 267/2000 possono approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti dell'imposta entro la data di scadenza dell'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che il Consiglio Comunale, con delibera n° 27/C del 8.09.2014 esecutiva, ha proceduto all'approvazione del Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**RAVVISATA** dunque la necessità di procedere alla stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

**VISTO** il nuovo regolamento predisposto dal Dipartimento Servizi Tributarî, allegato alla presente delibera;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente acquisito in ottemperanza all'art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 del D. Lgs. 267/2000

### PROPONE

1. di approvare il *"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria"* allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.;
3. di prendere atto che il Regolamento entra in vigore l'1.01.2020



---

L'Unità Organizzativa responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria è il Dipartimento Servizi Tributarî.

Funzionario responsabile del servizio Dott.ssa Teresa Calapso

e.mail: [protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it)

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 - 16:30.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla sua pubblicazione presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

---

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto .....	
Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	
Articolo 3 – Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	
Articolo – 5 Riduzione di imposta per immobili inagibili ed inabitabili.....	
Articolo – 6 Versamenti effettuati da un contitolare.....	
Articolo – 7 Differimento del termine di versamento.....	
Articolo – 8 Esenzione immobile dato in comodato.....	
Articolo – 9 Versamenti minimi.....	
Articolo – 10 Interessi moratori.....	
Articolo – 11 Rimborsi e compensazione.....	
Articolo – 12 Accertamento esecutivo e rateizzazione.....	
Articolo – 13 Entrata in vigore del regolamento.....	

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

### Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato<sup>1</sup>.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

### Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

**Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

**Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

**Articolo 7 – Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

#### **Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

#### **Articolo 9 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 10 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

#### **Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CITTA' DI MESSINA


DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI

Prot. n 137380 del 19/06/2020

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 della legge regionale 23/12/2000 n.30, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Ragioniere Generale

Dott. Giovanni Di Leo



Messina 19/06/2020



## COMUNE DI MESSINA

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Prot. n.

Al Signor  
Sindaco del Comune di Messina  
On. Dott. Cateno De Luca

Al Segretario Generale  
D.ssa Rossana Carrubba

Al Presidente del Consiglio  
Dott. Claudio Cardile

Al Dirigente  
Del Dipartimento Servizi Finanziari  
Dott. Giovanni Di Leo

Al Dirigente  
Del Dipartimento Servizi Tributarî  
Dott. Antonino Cama

Prot. n. 103 Rev. del 22/06/2020

#### Il Collegio dei Revisori

VISTA la richiesta di parere del Dipartimento Servizi Tributarî con prot. n 137380 del 19/06/2020;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale Prot. 132240 del 15/06/2020 avente ad oggetto  
**"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria"**;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 27/C del 08/09/2014 esecutiva, è stato approvato il vigente Regolamento IUC che stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 le cui disposizioni hanno accorpato l'imposta Municipale Propria alla Tassa sui Servizi Indivisibili e modificandone alcuni tratti;

VISTO l'art. 1 della L. n. 160/2019 ai sensi del quale per l'anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e i regolamenti dell'Imposta entro la data di scadenza dell'Approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;

VISTO il Decreto Ministero Economia e Finanze del 12/12/2019 pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14/12/2019 che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020;

VISTO il Nuovo Regolamento allegato alla Delibera e preso atto che entra in vigore a far data dal 01/01/2020;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere favorevole di Regolarità Contabile;

DATO ATTO della necessità di procedere alla stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;


### **ESPRIME**

**Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.**

**Il Collegio dei Revisori**

Dott. Antonio Tumminello

D.ssa Annamaria Paparone



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Dott. Antonio Tumminello and the second is for D.ssa Annamaria Paparone. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA"

**IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera I della L. R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in  
tema di autonomie locali;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

**ESPRIME**

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

*favorevole* \_\_\_\_\_

data

19.06.2020



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Dr. Antonino CAMA

**COMUNE DI MESSINA**  
***DIPARTIMENTO SERVIZI TRIBUTARI***

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n.154 del 03/08/2020

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto .....	
Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.....	
Articolo 3 – Aree fabbricabili divenute inedificabili.....	
Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	
Articolo – 5 Riduzione di imposta per immobili inagibili ed inabitabili.....	
Articolo – 6 Versamenti effettuati da un contitolare.....	
Articolo – 7 Differimento del termine di versamento.....	
Articolo – 8 Esenzione immobile dato in comodato.....	
Articolo – 9 Versamenti minimi.....	
Articolo – 10 Interessi moratori.....	
Articolo – 11 Rimborsi e compensazione.....	
Articolo – 12 Accertamento esecutivo e rateizzazione.....	
Articolo – 13 Entrata in vigore del regolamento.....	

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

## **Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

#### **Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

#### **Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Articolo 7 – Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

#### **Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

#### **Articolo 9 - Versamenti minimi**

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Articolo 10 – Interessi moratori**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

#### **Articolo 12 – Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### **Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

